Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 7

(Funzioni del Comitato faunistico regionale)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri sul Piano faunistico regionale, sugli atti della programmazione faunistica e venatoria e, in generale, su ogni questione afferente alla gestione faunistica e venatoria;

b) formula proposte di indirizzo dell'attività tecnico-scientifica della Regione in materia faunistica;

c) formula proposte di indirizzo per le attività concernenti la gestione venatoria;

d) formula proposte di studi e ricerche in materia di protezione della fauna;

e) propone strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione del Piano faunistico regionale e dei Piani venatori distrettuali.

2. Il Comitato esprime parere sulle materie disciplinate dalla presente legge su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Associazione di cui all'articolo 19.